



Procedura di consultazione relativa alla modifica dell'ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) Rappresentazione sinottica delle modifiche previste al diritto vigente

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)	Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP)
<i>Art. 5b</i> Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente	<i>Art. 5b</i> Portafoglio della banca e portafoglio di negoziazione: valutazione prudente
⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP.	⁴ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche relative alla valutazione prudente. A tale scopo si fonda sullo standard CAP ¹ e sul Regolamento delegato (UE) 2016/101 ² .
<i>Art. 27</i> Computabilità	<i>Art. 27</i> Computabilità
¹ Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se: d. all'atto dell'emissione la banca precisa che l'autorità di vigilanza approverà un rimborso soltanto se: 1. i fondi propri residui continuano ad adempiere le esigenze di cui all'articolo 41, o 2. a titolo sostitutivo sono emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente; f. le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili; ed	¹ Uno strumento di capitale è computabile come fondi propri di base supplementari se: d. all'atto dell'emissione la banca precisa che generalmente non viene effettuato un rimborso, che un eventuale rimborso necessita dell'approvazione della FINMA e che quest'ultima fornisce la propria approvazione soltanto se: 1. i fondi propri residui superino durevolmente le esigenze di cui agli articoli 41–45a, o 2. a titolo sostitutivo siano emessi sufficienti fondi propri di qualità almeno equivalente e – l'emissione sostitutiva riduce chiaramente i costi a titolo di interessi del prestito per la banca o – la banca può comprovare la necessità prudenziale di un adeguamento delle condizioni di prestito;

¹ Lo standard CAP è riportato nell'all. 1 n. 2.

² Regolamento delegato (UE) 2016/101 della Commissione, del 26 ottobre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la valutazione prudente a norma dell'articolo 105, paragrafo 14, GU L 21 del 28.1.2016, pag. 54; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2020/866, GU L 201 del 25.6.2020, pag. 1.



Diritto vigente	Modifiche previste
	f. all'atto dell'emissione la banca precisa che le distribuzioni della banca ai finanziatori avvengono soltanto su base volontaria e a condizione che siano disponibili riserve distribuibili e la somma degli utili dei quattro trimestri precedenti sia positiva; ed
⁵ L'emissione dello strumento di capitale è subordinata all'approvazione, da parte della FINMA: a. dell'evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3; e b. delle condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4.	⁵ Ha i seguenti compiti: a. prima dell'emissione di uno strumento di capitale approva: 1. l'evento definito contrattualmente di cui al capoverso 3, e 2. le condizioni a cui è ammessa la partecipazione al miglioramento della situazione finanziaria della banca ai sensi del capoverso 4; b. approva i rimborsi di cui al capoverso 1 lettera d; c. ordina la sospensione di distribuzioni ai finanziatori se le condizioni di cui al capoverso 1 lettera f non sono più soddisfatte; in casi motivati può anticipare l'ordine della sospensione; se le condizioni sono nuovamente soddisfatte, approva la ripresa delle distribuzioni, tranne in casi motivati; si è in presenza di un caso motivato in particolare se si profila un peggioramento della dotazione di capitale della banca.
⁶ Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote di capitale detenute da azionisti minoritari in imprese regolate integralmente consolidate.	⁶ Si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 21 capoverso 2 sul computo delle quote minoritarie nel capitale di imprese integralmente consolidate.
<i>Art. 32</i> Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria	<i>Art. 32</i> Deduzione dai fondi propri di base di qualità primaria
¹ Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente: c. l'avviamento («goodwill»), compreso l'avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («Mortgage Servicing Rights», MSR); d. le attività fiscali differite (<i>Deferred Tax Assets</i>, DTA), la cui realizzazione dipende dalla redditività futura, fatta salva una compensazione con passività fiscali differite secondo il capoverso 2; sono escluse dalla deduzione le attività fiscali differite dovute a differenze temporanee che sono soggette a deduzioni in base ai limiti della franchigia di cui agli articoli 39 e 40;	¹ Dai fondi propri di base di qualità primaria vanno dedotti integralmente: c. l'avviamento («goodwill»), compreso l'avviamento incluso nella valutazione di partecipazioni rilevanti a imprese attive nel settore finanziario al di fuori del perimetro di consolidamento, il software e i valori immateriali, eccettuati i diritti per il servizio dei mutui ipotecari («mortgage servicing rights», MSR); d. le attività fiscali differite («deferred tax assets», DTA), se non sono compensate con impegni fiscali differiti secondo il capoverso 2;
² Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con le passività fiscali differite, sempreché l'autorità fiscale competente ammetta la compensazione	² Le attività fiscali differite di cui al capoverso 1 lettera d possono essere compensate nell'ambito della medesima competenza fiscale geografica e materiale con gli impegni fiscali differiti, sempreché l'autorità fiscale competente ammetta la compensazione.
<i>Art. 39</i> Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia	<i>Art. 39</i> Altre deduzioni in base al limite 2 della franchigia
¹ La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria i seguenti importi superiori al limite 2 della franchigia:	¹ La banca deve dedurre separatamente dai fondi propri di base di qualità primaria l'importo dei diritti per il servizio dei mutui ipotecari che supera il limite 2 della franchigia.

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
a. i diritti per il servizio dei mutui ipotecari; e b. le attività fiscali differite derivanti da differenze temporanee.	
<i>Art. 71b</i> Titoli di credito esteri coperti	<i>Art. 71b</i> Titoli di credito esteri coperti
	² Se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono soddisfatte, i titoli di credito sono trattati come crediti nei confronti dei loro emittenti.
<i>Art. 72a</i> Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: tasso di anticipo	<i>Art. 72a</i> Posizioni garantite direttamente o indirettamente da pegno immobiliare: tasso di anticipo
¹ Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall'altro.	¹ Il tasso di anticipo del pegno immobiliare è il rapporto tra il credito in essere e le parti non ancora utilizzate di tutti gli impegni di credito, da un lato, e il valore di anticipo iniziale del pegno immobiliare, dall'altro.
<i>Art. 100</i> Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti	<i>Art. 100</i> Comunicazione dei grandi rischi e di altri rischi di credito rilevanti
⁴ Devono essere comunicati segnatamente:	⁴ Devono essere comunicati segnatamente: d. tutte le posizioni complessive nei confronti di banche che ammontano ad almeno 5 milioni di franchi o almeno al 4 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31–40; se una controparte bancaria è parte di un gruppo di controparti associate composto di banche o di altre imprese attive nel settore finanziario o al di fuori di esso, devono essere comunicate, in deroga all'articolo 109, le posizioni delle controparti associate fino al livello del gruppo la cui unità superiore è una banca o una società holding secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b OBCR.;
⁵ Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali e governi centrali.	⁵ Devono inoltre essere comunicate ogni anno le 20 posizioni complessive di importo maggiore, indipendentemente dal fatto che si tratti o meno di grandi rischi, a eccezione delle posizioni complessive nei confronti di banche centrali, governi centrali, organizzazioni sovranazionali, banche e ulteriori controparti designate dalla FINMA.
<i>Art. 109</i> Gruppo di controparti associate	<i>Art. 109</i> Gruppo di controparti associate
	⁶ La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX).
<i>Art. 115</i> Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte	<i>Art. 115</i> Calcolo delle posizioni per le transazioni che presentano un rischio di credito della controparte
³ I valori delle posizioni per le operazioni di finanziamento di titoli detenute nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati secondo l'approccio semplice o completo (art. 62); gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard minimo di Basilea per i grandi rischi (LEX).	³ I valori delle posizioni per le operazioni di finanziamento di titoli detenute nel portafoglio della banca o nel portafoglio di negoziazione devono essere calcolati secondo l'approccio semplice o completo (art. 62); gli approcci modello non possono essere applicati. La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche. A tale scopo si fonda sullo standard LEX.

<i>Diritto vigente</i>				<i>Modifiche previste</i>			
				<i>Art. 148k</i>			
				Gli strumenti di capitale emessi prima dell'entrata in vigore della modifica del ... mantengono la loro computabilità come fondi propri di base supplementari anche se all'atto dell'emissione la banca non ha fornito le precisazioni di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettere d e f.			
<i>Allegato 3 n. 5.1</i>				<i>Allegato 3 n. 5.1</i>			
5.1 Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore				5.1 Posizioni di cui al numero 3.1, corrette in funzione delle singole rettifiche di valore; le posizioni garantite da pegno immobiliare di cui ai numeri 3.2–3.4 sono considerate come non collateralizzate			
<i>Allegato 9, n. 2.1 e 2.2</i>				<i>Allegato 9, n. 2.1 e 2.2</i>			
2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1341 miliardi di franchi				2.1 In caso di esposizione totale pari o inferiore a 1562 miliardi di franchi			
Bucket	Esposizione totale	Supplemento LR	Supplemento quota di RWA	Bucket	Esposizione totale	Supplemento LR	Supplemento quota di RWA
G1	< 697 mia. CHF	0 %	0 %	G1	< 812 mia. CHF	0 %	0 %
G2	< 912 mia. CHF	0,125 %	0,36 %	G2	< 1062 mia. CHF	0,125 %	0,36 %
G3	< 1127 mia. CHF	0,25 %	0,72 %	G3	< 1313 mia. CHF	0,25 %	0,72 %
G4	< 1341 mia. CHF	0,375 %	1,08 %	G4	< 1562 mia. CHF	0,375 %	1,08 %
2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1341 miliardi di franchi				2.2 In caso di esposizione totale superiore a 1562 miliardi di franchi			
Per ogni maggiorazione di 215 miliardi di franchi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.				Per ogni maggiorazione di 250 miliardi di franchi per l'esposizione totale, l'esigenza per il «leverage ratio» aumenta di 0,125 punti percentuali e quella per la quota di RWA di 0,36 punti percentuali.			
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)				Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)			

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 32 Pubblicazione</i>	<i>Art. 32 Pubblicazione</i>
¹ Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in forma stampata.	¹ Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in versione cartacea o elettronica.
<i>Art. 42b Importo privilegiato</i>	<i>Art. 42b Importo privilegiato</i>
¹ Per stabilire l'ammontare dell'importo privilegiato secondo l'articolo 37a capoverso 1 LBCR dei depositi privilegiati si sommano i singoli saldi a favore del depositante, compresi gli interessi maturati.	¹ L'ammontare dell'importo privilegiato secondo l'articolo 37a capoverso 1 LBCR risulta dalla somma dei singoli saldi della relazione di conto dopo la chiusura dei conti al momento dell'ordine di una misura di protezione di cui all'articolo 26 capoverso 1 lettere e–h LBCR o dell'ordine di fallimento della banca, tenuto conto degli interessi passivi e attivi e degli emolumenti e dopo deduzione di un'eventuale imposta preventiva.
² Non possono essere presi in considerazione le ipoteche, i prestiti o gli scoperti di altri conti né gli interessi e gli emolumenti a favore della banca non allibrati, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.	² Non possono essere compensati le ipoteche, i prestiti, gli scoperti di altri conti e altri crediti a favore della banca, indipendentemente dalla loro maturazione, esigibilità o scadenza.
<i>E. Allegato</i>	<i>E. Allegato</i>
h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate dell'ufficio di revisione;	h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate o la revoca dell'ufficio di revisione;
Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiQ)	Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiQ)

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi</i>	<i>Art. 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi</i>
¹ Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.	¹ Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità e a tale scopo dispongono di un piano di liquidità e di finanziamento adeguato. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.
<i>Art. 11</i>	<i>Art. 11</i> Messa a disposizione delle informazioni al profilarsi o verificarsi di una mancanza di liquidità
	¹ Se la banca o la FINMA giunge alla conclusione che potrebbe profilarsi o si è già verificata una mancanza di liquidità, la banca deve trasmettere alla FINMA informazioni complete e aggiornate così come analisi degli scenari di cui la FINMA necessita per la valutazione dello stato di liquidità attuale e futuro; queste comprendono in particolare: a. la documentazione sulla liquidità di cui all'articolo 17c; b. gli indicatori di osservazione di cui all'articolo 18a; c. informazioni dettagliate su deflussi attuali di depositi; d. per le banche di rilevanza sistemica, in aggiunta la presentazione della situazione in merito alla liquidità secondo l'articolo 28; e. analisi degli scenari; ai fini della valutazione dell'evoluzione della liquidità futura vanno considerati scenari di stress sia specifici all'istituto sia comuni al mercato. ² Le banche devono essere in grado di produrre e mettere a disposizione della FINMA le informazioni necessarie e le analisi degli scenari secondo il capoverso 1 anche in caso di riorganizzazioni della struttura del gruppo. ³ La FINMA determina il momento a partire dal quale le informazioni e le analisi degli scenari devono essere inoltrate. Precisa le informazioni secondo il capoverso 1 da inoltrare e stabilisce i requisiti relativi alla loro qualità nonché alla forma e alla frequenza della trasmissione. Per le banche delle categorie 4 e 5 di cui all'allegato 3 OBCR³ la FINMA può prevedere agevolazioni in relazione alle informazioni da inoltrare.
<i>Art. 15a HQLA: Attivi della categoria 1</i>	<i>Art. 15a HQLA: Attivi della categoria 1</i>
¹ Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:	¹ Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali: dbis, i titoli negoziabili che consistono in crediti in franchi svizzeri nei confronti di Cantoni; e

³ RS 952.02

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
² I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e c ^{bis} possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni:	² I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e c ^{bis} possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni: a ^{bis} nel caso di enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico secondo il capoverso 1 lettera c numero 3, la condizione di cui alla lettera a può essere considerata soddisfatta se: 1. il Governo centrale loro sovraordinato presenta una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente all'allegato 2 numero 1 OFoP, 2. tali enti sono provvisti di autonomia di bilancio, del diritto di riscuotere imposte, di garanzie dell'amministrazione centrale o di particolari provvedimenti istituzionali che riducono il loro rischio di inadempienza, e 3. in caso di enti esteri, nel trattamento dei titoli da loro emessi, ai fini del requisito LCR trova applicazione un ricorso alla ponderazione del rischio dell'amministrazione centrale anche secondo il diritto interno dello Stato di sede dell'ente di diritto pubblico;
<i>Art. 15e</i> HQLA: Pareggio	<i>Art. 15e</i> HQLA: Pareggio
² Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.	² Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli, ad eccezione dei depositi di titoli nel settore della clientela privata.
<i>Art. 16</i> Deflusso netto di fondi	<i>Art. 16</i> Deflusso netto di fondi
	^{3bis} Sono considerati depositi di clienti privati secondo l'allegato 2 numero 1 esclusivamente i depositi di persone fisiche, ad eccezione delle ditte individuali.
	^{4bis} La FINMA disciplina a quali condizioni i depositi completamente coperti da una garanzia dei depositi o una garanzia equiparabile di un Governo centrale sono considerati depositi stabili.
<i>Art. 17b</i> Mancato adempimento del requisito LCR	<i>Art. 17b</i> Mancato adempimento del requisito LCR
⁵ La FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguardanti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all'entità del mancato raggiungimento del requisito LCR.	⁵ <i>Abrogato</i>
<i>Art. 17c</i> Documentazione sulla liquidità	<i>Art. 17c</i> Documentazione sulla liquidità
⁵ La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:	⁵ La FINMA può definire speciali obblighi di notifica per le banche che:

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 17l</i> Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni	<i>Art. 17l</i> Determinazione della durata residua degli strumenti di capitale proprio e degli impegni
¹ Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile.	¹ Se gli investitori o i creditori possono esercitare le opzioni di disdetta, di riacquisto anticipato o di liquidazione sugli strumenti di capitale proprio e sugli impegni, per determinare la durata residua si presuppone che le opzioni siano esercitate alla prima data possibile. Su richiesta della banca e con il consenso della BNS, la FINMA può dichiarare computabili per una durata residua pari o superiore a un anno i sostegni alla liquidità concessi dalla BNS.
<i>Art. 17p</i> Determinazione di impegni e crediti interdipendenti	<i>Art. 17p</i> Determinazione di attivi e passivi interdipendenti
¹ La FINMA stabilisce gli impegni e i crediti interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.	¹ La FINMA stabilisce gli attivi e i passivi interdipendenti ai quali è possibile applicare un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento. A tal fine tiene conto degli sviluppi internazionali.
² L'applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se: a. i vari crediti e impegni interdipendenti sono chiaramente identificabili; b. la durata e l'importo di base degli impegni e dei crediti interdipendenti sono identici; c. l'impegno risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo credito; e d. la controparte di un credito e la controparte di un impegno differiscono.	² L'applicazione di un fattore ASF e un fattore RSF dello 0 per cento è ammessa soltanto se: a. i vari attivi e passivi interdipendenti sono chiaramente identificabili; b. la durata e l'importo di base degli attivi e dei passivi interdipendenti sono identici; c. il passivo risultante dal finanziamento ricevuto corrisponde al relativo attivo; e d. la controparte di un attivo e la controparte di un passivo differiscono.
	<i>Art. 31d</i> <i>Disposizione transitoria della modifica del ...</i>
	Le banche senza rilevanza sistemica devono essere in grado di garantire la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 11, ad eccezione della documentazione sulla liquidità secondo l'articolo 17c, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del
<i>Allegato 2 (art. 16 cpv. 3)</i> Deflussi di fondi e tassi di deflusso	<i>Allegato 2 (art. 16 cpv. 3)</i> Deflussi di fondi e tassi di deflusso

<i>Diritto vigente</i>		<i>Modifiche previste</i>	
Categorie di deflusso	Tasso di deflusso (percentuale)	Categorie di deflusso	Tasso di deflusso (percentuale)
1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario.	20	1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario, ad eccezione dei conti di libero passaggio e dei depositi derivanti dalla previdenza individuale vincolata.	20
3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la BNS e garantite mediante attivi della categoria 2b o attivi non considerati HQLA («attivi non HQLA») e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati	0	3.1 Operazioni di finanziamento garantite attuate con la BNS e non garantite mediante attivi delle categorie 1 e 2a e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati	0
9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi constant-net-asset-value del mercato monetario	5 per cento del volume di emissione	9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi constant-net-asset-value del mercato monetario, se un sostegno ai fondi del mercato monetario da parte della banca non è escluso dalla legislazione sui fondi o non è in altro modo adeguatamente limitato	5 per cento del volume di emissione
<i>Allegato 4 (art. 17k) Fattori di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile disponibile (ASF)</i>		<i>Allegato 4 (art. 17k) Fattori di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile disponibile (ASF)</i>	
Categorie ASF	Fattore di ponderazione (percentuale)	Categorie ASF	Fattore di ponderazione (percentuale)
6.6 Impegni che secondo l'articolo 17p dipendono da crediti	0	6.6 Passivi che secondo l'articolo 17p dipendono da attivi	0
<i>Allegato 5 (art. 17m) Fattore di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)</i>		<i>Allegato 5 (art. 17m) Fattore di ponderazione dell'ammontare di provvista stabile obbligatoria (RSF)</i>	
Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)	Categorie RSF	Fattore di ponderazione (percentuale)
1.5 Impegni che secondo l'articolo 17p dipendono da crediti	0	1.5 Attivi che secondo l'articolo 17p dipendono da passivi	0
Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)		Ordinanza sulla riscossione di emolumenti e tasse da parte dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA, Oem-FINMA)	

<i>Diritto vigente</i>	<i>Modifiche previste</i>
<i>Art. 3 Ripartizione dei costi</i>	<i>Art. 3 Ripartizione dei costi</i>
¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti: a. ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA); - a^{bis}. ambito delle altre banche e dei società di intermediazione mobiliare (art. 15 cpv. 2 lett. a LFINMA);	¹ Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti: a. ambito delle grandi banche e delle società ad esse associate come gruppo finanziario (art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis} LFINMA); - a^{bis}. ambito delle altre banche e delle società di intermediazione mobiliare (art. 15 cpv. 2 lett. a^{bis} LFINMA);